

## **Osservazioni dell'ANEA al DCO 281/2017/R/idr dell'AEEGSI del 20 aprile 2017 “Definizione delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico, di cui all'art. 2, del d.l. 243/2016 - Inquadramento e linee d'intervento”**

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 281/2017/R/idr dell'AEEGSI “Definizione delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico, di cui all'art. 2, del d.l. 243/2016 - Inquadramento e linee d'intervento”, di seguito DCO 281/2017.

### **Premessa**

L'obiettivo generale del Commissario è quello di garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere. Nell'ottica del perseguimento di tale obiettivo, vengono di seguito presentate alcune considerazioni generali che si riferiscono trasversalmente agli spunti di consultazione inerenti alle linee di intervento.

Il principale elemento da tenere in considerazione per articolare le diverse modalità di intervento dovrebbe essere il fatto che gli investimenti siano o meno finanziati attraverso fondi pubblici. La differenziazione dei diversi casi ipotizzati dall'Autorità sembra essere più funzionale all'individuazione delle criticità che si possono riscontrare nelle diverse ipotesi individuate.

Considerato che l'obiettivo del DCO è la definizione delle modalità con cui i gestori interessati trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico gli importi destinati alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna, è necessario ricordare l'impostazione del MTI-2 in tema di recupero in tariffa degli investimenti previsti nei Pdl:

- gli investimenti previsti nei Pdl trovano un riconoscimento in tariffa due anni dopo la loro effettiva realizzazione ed entrata in esercizio (lag temporale di 2 anni);
- il costo dell'investimento viene recuperato attraverso il riconoscimento di quote annuali di ammortamento; ad esempio, un investimento di 1.000.000 di euro realizzato ed entrato in funzione nel 2017 e con vita utile di 12 anni sarà recuperato dal Gestore (al netto dell'effetto del deflatore) attraverso il riconoscimento in tariffa di quote annuali di 83.333 euro per 12 anni;
- sotto alcune specifiche condizioni, in tariffa potrebbe essere presente il FoNI ovvero il Fondo Nuovi investimenti che rappresenta una sorta di anticipazione finanziaria per la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari.

Alla luce di tali aspetti, il Gestore non ha risorse provenienti dalla tariffa da trasferire al Commissario per dare avvio alla realizzazione degli interventi se non forse quelle legate

all'eventuale presenza della componente FoNI per la parte relativa alla realizzazione di nuovi investimenti. Del resto, anche il Gestore per poter realizzare gli investimenti previsti nei Pdl reali deve ottenere dei finanziamenti dagli istituti di credito. Quindi il trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi e che il gestore deve reperire, non risulta possibile, se non per l'eventuale parte relativa all'autofinanziamento legato ad opere già realizzate e per le quali non vi è da rimborsare rate di finanziamento. Preme inoltre ricordare che anche laddove sono stati approvati i provvedimenti tariffari e i relativi PEF, l'equilibrio economico e finanziario è talvolta condizionato dalla successiva effettiva contrazione dei finanziamenti solo ipotizzati in sede di stesura del PEF.

In conclusione, in caso di assenza di fondi pubblici per il finanziamento degli investimenti, visto il carattere di urgenza delle misure da implementare, potrebbe essere realizzato un meccanismo di anticipazione attraverso la CSEA, configurando un sistema assimilabile a quanto previsto per lo strumento della perequazione. Un altro strumento, se l'implementazione risulta compatibile con l'urgenza di intervento, potrebbe essere il Fondo di garanzie per le opere idriche.

Come ipotizzato anche nel documento di consultazione e come previsto esplicitamente anche all'interno del Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, si auspica il coinvolgimento dell'EGA non solo nella fase di ricognizione e trasferimento delle risorse, ma anche, ove possibile, attraverso un coordinamento con l'operato del Commissario.

### **Introduzione**

**Q1. Ai fini dello svolgimento del procedimento in oggetto, di quali ulteriori elementi di criticità si suggerisce di tener conto con riferimento ai casi in cui i soggetti competenti non hanno prodotto i dati e gli atti richiesti ai fini delle pertinenti determinazioni tariffarie?**

Nel caso in cui ci si riferisca alle criticità derivanti dalla mancanza di informazioni per permettere all'Autorità di effettuare le necessarie valutazioni per l'adozione del provvedimento finale, ulteriori elementi utili potrebbero essere recuperati attraverso le rendicontazioni effettuate alle Regioni e/o al MATTM.

### **Quadro di riferimento**

**Q2. Nella sua schematicità, si ritiene esaustiva la ricostruzione del quadro eurounitario di riferimento? Quali ulteriori elementi salienti dovrebbero essere considerati?**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Q3. Nella sua schematicità, si ritiene esaustiva la ricostruzione delle principali norme nazionali di riferimento? Quali ulteriori elementi salienti dovrebbero essere considerati?**

Non vi sono osservazioni in merito.

### **Linee di intervento**

**Q4. Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei gestori tenuti al trasferimento degli importi alla contabilità speciale del Commissario unico? Motivare la risposta.**

Si condivide tale orientamento dell'Autorità. Nel caso in cui non sia operativo l'EGA, l'AEEGSI potrebbe utilizzare i dati in possesso del MATTM e/o delle Regioni.

**Q5. Si ritiene congrua la tempistica ipotizzata per la trasmissione all'Autorità della ricognizione degli agglomerati non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE e in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali"? Motivare la risposta.**

Si ritiene congrua la tempistica relativamente alla sola fase di ricognizione.

**Q6. Si ritiene che vi possano essere anche altre criticità, tra quelle tassonomizzate nel programma degli interventi, rilevanti ai fini del presente procedimento? Motivare la risposta.**

Parte degli investimenti necessari per il superamento delle procedure di infrazione potrebbe essere ricompresa in categorie di criticità diverse soprattutto per quanto riguarda la fognatura (ad esempio in C4 "Inadeguatezza dimensionale delle infrastrutture").

**Q7. Quali altre informazioni possono essere utili alla individuazione degli interventi prioritari da finanziare e della relativa tempistica di realizzazione, alla valutazione del fabbisogno complessivo, nonché delle relative fonti di finanziamento?**

Una informazione utile per accelerare le tempistiche, potrebbe essere quella relativa alle motivazioni che stanno alla base della mancata o ritardata realizzazione degli interventi. Altra informazione utile potrebbe riguardare lo stato di avanzamento della progettazione degli interventi, se avviata: qualora esista un progetto dell'intervento il Commissario potrebbe acquisirlo e valutarlo, evitando duplicazioni e ritardi.

**Q8. Si condivide l'orientamento di prefigurare modalità diverse di trasferimento di risorse in ragione delle condizioni tecniche e gestionali riscontrate con riferimento ai singoli agglomerati in oggetto? Motivare la risposta.**

Ricollegandosi a quanto detto in premessa, l'orientamento di prefigurare diverse modalità di trasferimento di risorse potrebbe portare ad appesantire il processo di effettiva implementazione, incidendo negativamente sulle tempistiche di realizzazione.

**Q9. Si ritengono esaustive le casistiche illustrate? Quali altri fattori potrebbero rivelarsi significativi nella individuazione di specifiche criticità? Motivare la risposta.**

Per quanto riguarda il caso 2, si ritiene opportuno differenziare l'impostazione in base alla presenza degli investimenti necessari al superamento delle procedure di infrazione all'interno dei Programmi degli Interventi, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle possibili problematiche di implementazione del trasferimento delle risorse. Nell'ipotesi in cui gli interventi siano già presenti nei Pdl, la principale criticità è quella di andare ad individuare le cause che hanno portato alla mancata o ritardata realizzazione degli interventi.

Nell'ipotesi in cui invece gli interventi non siano presenti nei Pdl, le indicazioni sulle risorse lasciano ampio margine di interpretazione relativamente alle modalità (*"alla luce di una integrazione della programmazione, rinnovata, limitatamente agli agglomerati in oggetto, anche nell'ambito del pertinente schema regolatorio, si intendono definire modalità di trasferimento alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto della quota parte di specifiche componenti tariffarie"*). Non è chiaro se l'EGA debba procedere a un aggiornamento straordinario del Piano degli Interventi, eventualmente rivedendo anche le

priorità degli investimenti da realizzare per evitare di modificare il posizionamento all'interno dei diversi schemi regolatori.

Per quanto riguarda il caso 3, si pone all'attenzione dell'Autorità di effettuare una valutazione in merito al fatto che le competenze affidate al Commissario siano allineate con quanto espressamente previsto nel Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, tenendo conto anche di quanto previsto all'art. 152 del D.Lgs. 152/2006.

**Q10. Con riferimento al caso 1, si condivide l'impostazione di perseguire, in sede attuativa, continuità con le attività già avviate, al fine di minimizzare i tempi di esecuzione? Motivare la risposta.**

Per quanto riguarda il caso 1, non è chiaro l'orientamento prospettato in concreto dall'AEEGSI con riferimento alle risorse, ed in particolare quando si afferma che *“troverebbero applicazione delle modalità di gestione delle risorse in grado di garantire la continuità delle attività in corso”*. Pur condividendo l'impostazione dell'AEEGSI volta a non appesantire le procedure e non allungare i tempi di completamento degli interventi, occorre valutare come tale ipotesi possa trovare spazio all'interno del Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243. Si porta inoltre all'attenzione dell'Autorità il fatto che, anche se un gestore sta svolgendo le attività necessarie, non è detto che dal punto di vista tariffario sia in equilibrio economico-finanziario.

**Q11. Con riferimento al caso 2, quali strumenti possono essere impiegati per superare la fase di inerzia, minimizzando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica o degli utenti finali?**

Relativamente al caso 2, gli strumenti dovrebbero essere calibrati anche in base a quale sia l'elemento che ha causato la fase di inerzia, differenziando per l'ipotesi in cui gli interventi siano già presenti nei Pdl da quella in cui non lo siano.

Nel caso in cui gli interventi siano già presenti nel Pdl, come già esposto, preme portare all'attenzione dell'AEEGSI alcune possibili criticità relativamente al trasferimento delle risorse per la parte coperta da tariffa, ulteriori a quelle provenienti da contributi pubblici e dall'anticipazione tariffaria da FoNI cui il Commissario Unico può dare destinazione esclusiva all'intervento funzionale al superamento della criticità.

**Q12. Con riferimento al caso 3, si condivide la possibilità di condizionare le modalità operative alla esistenza di disponibilità parziale o totale di fondi pubblici? Motivare la risposta.**

Per quanto riguarda il caso 3, si condivide tale possibilità di condizionare le modalità operative in base alla disponibilità parziale o totale di fondi pubblici. Per ulteriori considerazioni in merito alle modalità operative si rimanda a quanto riportato in premessa.

**Q13. Sempre in riferimento al caso 3, nelle situazioni di parziale disponibilità, quali ulteriori strumenti possono essere impiegati per promuovere la realizzazione degli interventi necessari e la sostenibilità della gestione delle relative opere nel medio periodo?**

Se correttamente interpretata l'impostazione presente nel DCO, nel caso di parziale disponibilità di fondi pubblici, il Commissario assumerebbe il doppio ruolo di: ente competente (in sostituzione dell'EGA) per la predisposizione tariffaria limitatamente alle criticità da superare relative alle infrazioni di sua competenza; soggetto titolare della

gestione di impianti e/o infrastrutture di fognatura e/o depurazione, configurandosi come gestore-grossista in base a quanto previsto dal MTI-2.

Questa impostazione se da un lato ha il vantaggio di ricondurre la realizzazione degli interventi necessari al superamento delle procedure di infrazione all'interno della regolazione tariffaria prevista dall'AEEGSI, dall'altro è necessario valutare se attribuisce delle competenze non espressamente previste nel Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, tenendo conto anche quanto previsto all'art. 152 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, tale impostazione potrebbe non essere compatibile con l'urgenza di superare le inadempienze che hanno portato alla procedura di infrazione.